



## **AVVOCATO - GIUDIZI E SANZIONI DISCIPLINARI. IMPUGNAZIONI.**

**CASS. CIV., SEZ. UN., 25 LUGLIO 2011, N. 16174.**

In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 50 del r.d.l. n. 1578/33, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo ed imparziale sulla legittimità dell'avvio dell'anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la decisione in cui il locale Consiglio dell'Ordine stabilisce di iniziare il procedimento medesimo.

### **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo	- Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele	- Presidente di sezione -
Dott. GOLDONI Umberto	- rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo	- Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore	- Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni	- Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano	- Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo	- Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

#### **sentenza**

sul ricorso 6869/2011 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell'avvocato SANTUCCI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato PETRIELLO Achille, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

#### **contro**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONDOVI',  
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO, CONSIGLIO



NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la decisione n. 169/2010 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 27/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l'Avvocato Achille PETRIELLO;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento, p.q.r., del ricorso.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato direttamente presso il CNF, l'avv. S. S. lamentava violazione di legge, argomentando nel senso che il COA di Mondovì avrebbe assunto una iniziativa disciplinare contro di lui quando egli, per il medesimo fatto, era stato invitato a presentare le sue discolpe dal Presidente del COA di Milano, che a seguito delle sue osservazioni al riguardo, aveva archiviato l'esposto stesso; tanto avrebbe determinato un conflitto di competenza tra i due COA e di tanto ci si doleva. Il CNF, con decisione in data 20.3/27.10.2010, riteneva che il ricorso fosse inammissibile, segnatamente in ragione del fatto che un conflitto di competenza può essere sollevato esclusivamente da uno dei due Consiglieri in conflitto e non dall'incolpato.

Anche peraltro a voler considerare il ricorso come volto avverso l'apertura di un procedimento disciplinare, lo stesso sarebbe risultato inammissibile, in ragione del fatto che con lo stesso si sollevava un vizio attinente al merito della vicenda, mentre contro il provvedimento di apertura di un procedimento disciplinare possono prospettarsi solo vizi attinenti a profili di regolarità formale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l'avv. S., mentre gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminare alla valutazione del ricorso ne appare la qualificazione;

se è infatti vero che l'avv. S. si duole del fatto che, atteso il previo intervento sugli stessi fatti del COA di Milano, il COA di Mondovì non avrebbe avuto competenza a giudicare al riguardo, è pur vero che il legale intesta l'atto come ricorso per violazione di legge, inducendo lo stesso CNF a porsi la questione afferente alla legittimità dell'apertura del procedimento disciplinare, sia pure prospettando un profilo di competenza.



E in effetti, dall'esame dell'atto nel suo complesso, può legittimamente trarsi la conclusione che sia pure deducendo la lamentata violazione di legge dall'eccepita incompetenza del COA di Mondovì oltre che dalla insussistenza degli addebiti contestati, il legale abbia proposto ricorso avverso il provvedimento di apertura del procedimento.

Qualificato in tal modo il presente ricorso, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che in tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 50, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 2), un più rapido intervento di un giudice terzo ed imparziale sulla legittimità dell'avvio dell'anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la decisione in cui il locale Consiglio dell'Ordine stabilisce di iniziare il procedimento medesimo (v. SS. UU. Nn. 29294 del 2008; 22694 del 2010).

Tale riconoscimento è strettamente funzionale ai principi della ragionevole durata del processo e all'effettività della tutela, essendo inteso ad evitare una dispersione di energie processuali derivanti dall'avvio di un procedimento illegittimo.

Proprio per questa sua, in definitiva limitata, funzione, le ragioni che possono sorreggere l'impugnazione della deliberazione di avvio del procedimento disciplinare debbono essere strettamente attinenti ai profili, o alle condizioni di legittimità della delibera medesima.

Non è tuttavia possibile, rispetto alla specifica realtà delle diverse situazioni in ordine alle quali deve essere verificata l'ammissibilità dei motivi di impugnazione, stendere un completo catalogo delle ragioni opponibili, e dovrà necessariamente rimettersi alla prudenza del giudice, nella specie il C.N.F., per valutare, caso per caso, se l'eccezione sollevata dal ricorrente sia o meno attinente alla legittimità della delibera contestata.

Nel caso di specie il motivo addotto concerne l'incompetenza del COA deliberante; non può esservi dubbio che essa costituisce un necessario presupposto della legittimità della delibera adottata per l'avvio del procedimento disciplinare, atteso che solo un organo che ne abbia la competenza può legittimamente disporre l'avvio di un procedimento disciplinare.

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio della causa al C.N.F. perchè valuti la fondatezza o meno della eccezione sollevata dal ricorrente.

La relativa novità della questione giustifica la compensazione delle spese relative alla presente fase di giudizio.

### **P.Q.M.**

la Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia al C.N.F. Compensa le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2011